

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (già Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Avvocato, rapporti di interesse con la controparte, illecito disciplinare "di pericolo": irrilevante la mancanza di danno

L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncd) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 101 (pubbl. 13.10.2018)**

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Carla BROCCARDO	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Celestina TINELLI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (Cod. Fisc.: [OMISSIS]) nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la decisione in data 30/6/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine, una sanzione meno afflittiva.

FATTO

Tale sig. [TIZIO] titolare della Pasticceria [OMISSIS], con sede in Milano, con esposto acquisito dal COA di Milano in data 5 marzo 2013, dopo aver premesso di esercitare l'attività da oltre 40 anni all'interno di locali di proprietà della [ALFA] SA con sede in [OMISSIS], affermava di essere stato destinatario in data 6 giugno 2012 della disdetta dal contratto di locazione in vista della scadenza contrattuale del 30 giugno 2014. Nella lettera di disdetta il conduttore era invitato a prendere contatti con l'Avv. [RICORRENTE], legale della locatrice, per ogni utile evenienza.

In riscontro alla lettera di disdetta, il [TIZIO] si premurava di contattare sia la locatrice che l'Avv. [RICORRENTE], inviando una lettera con la quale chiedeva che venissero palesate le reali intenzioni della proprietà ed in definitiva se la disdetta dovesse ritenersi avere carattere cogente, finalizzata alla liberazione dell'immobile, oppure se costituiva atto prodromico ad una nuova negoziazione del rapporto.

Nella lettera di data 3 luglio 2012, evenienza questa non palesata nell'esposto, ma che si rileva dal contenuto della lettera, il [TIZIO] aggiungeva che nell'ipotesi in cui la locatrice avesse preteso il rilascio dell'immobile sarebbe stato inutile far ricorso ai legali, in quanto il tutto si sarebbe risolto nella mera liberazione dell'immobile e nel versamento, da parte della locatrice della indennità per compensare la perdita dell'avviamento commerciale. Nella diversa ipotesi in cui si sarebbe potuto procedere alla rinegoziazione del contratto, il [TIZIO] avrebbe nominato un proprio legale.

La lettera del [TIZIO] veniva riscontrata dall'Avv. [RICORRENTE], con lettera del 12 luglio 2012. Nell'incipit della stessa l'Avv. [RICORRENTE] contestava, con toni piccati, l'affermazione del conduttore a riguardo della necessità della locatrice di far ricorso all'avvocato, dall'altro contestava il diritto del [TIZIO] a vedersi corrisposta l'indennità per la perdita di avviamento commerciale. Seguiva ulteriore corrispondenza tra il [TIZIO] e l'Avv. [RICORRENTE], costituita da missive versate in atti.

Aggiungeva l'esponente che nel corso del 2012 vi erano stati numerosi incontri, sia con i rappresentanti della società locatrice, che con l'Avv. [RICORRENTE] e che nel corso di uno di questi incontri l'Avv. [RICORRENTE] aveva sottoposto al conduttore un foglio da sottoscrivere che (testualmente nell'esposto) *"veniva firmato senza avere piena contezza del contenuto e della sua portata, ma al quale non veniva data particolare importanza attesa la circostanza che l'Avv. [RICORRENTE] si era qualificato quale esclusivo rappresentante della proprietà"*.

Aggiungeva ancora l'esponente che in data 18 dicembre 2012 la controversia si era conclusa con la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, con nuovo canone e con l'aumento delle superfici oggetto di locazione. Dopo due giorni l'Avv. [RICORRENTE] si era presentato nei locali della pasticceria, consegnando una fattura – la n. 6 del 29.12.2012 - per euro 15.000,00 oltre accessori, riferita a (testualmente) "spese ed onorari per prestazioni professionali in materia stragiudiziale civile di consulenza legale immobiliare per la riconduzione di locali commerciali in Milano come da incarico conferito in data 13 dicembre 2012".

Dagli atti ancora risulta che la fattura in parola è stata inviata al [TIZIO], con lettera raccomandata, in data 29 dicembre 2012.

Con nota del 28 gennaio 2013 il [TIZIO] contestava la pretesa dell'Avv. [RICORRENTE], sia perché il professionista era stato il legale incaricato dalla controparte, sia perché non aveva svolto alcuna attività in favore della Pasticceria di esso conduttore, per cui la richiesta avanzata poteva essere letta alla stregua di una richiesta di corrispettivo per una mediazione.

La lettera del [TIZIO] veniva prontamente riscontrata dall'Avv. [RICORRENTE], il quale affermava di aver ricevuto nel dicembre del 2012 incarico professionale perché si attivasse a raggiungere un accordo bonario con soggetti terzi che vantavano un diritto di opzione per la locazione dell'immobile, al fine di ottenere la rinuncia da parte di costoro al diritto. Aggiungeva che il [TIZIO] si era impegnato a corrispondere, in caso di esito positivo dell'affare, l'importo richiesto; Che l'affare era andato a buon fine e che le doglianze del [TIZIO] manifestavano l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del pagamento.

Il COA di Milano invitava l'Avv. [RICORRENTE] a fornire chiarimenti e questi metteva a disposizione del Consiglio una lettera, datata 13 dicembre 2012, scritta su di un unico foglio A4, con la quale, in particolare, si dava incarico al professionista, da parte del [TIZIO], di cercare di raggiungere un bonario accordo perché soggetti terzi, rinunciassero ad ogni diritto sull'immobile, in modo che esso [TIZIO] potesse stipulare un nuovo contratto di locazione, con decorrenza 01.01.2013.

Nella lettera era precisato che l'incarico conferito era rivolto ad attivarsi nei confronti dei soggetti terzi interessati alla conduzione dei locali e non era rivolto nei confronti della società locatrice, di cui il [RICORRENTE] era avvocato di fiducia. Era altresì convenuto che il pagamento del corrispettivo, per la prestazione sarebbe stato dovuto solo in caso di raggiungimento del risultato.

Allegava altresì copia di scrittura privata del 17 dicembre 2012 tra la società locatrice e tale società [BETA] srl con la quale quest'ultima rinunciava al diritto di opzione, per avere in locazione i locali dove era ubicata la pasticceria del [TIZIO].

Il COA disattese le giustificazioni dell'Avv. [RICORRENTE] con delibera del 20.06.2013 disponeva l'apertura del procedimento disciplinare contestando il seguente addebito:

“essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per avere in costanza di mandato conferito dalla [ALFA] s.a. nei confronti della Pasticceria [OMISSIS] avente ad oggetto la liberazione dei locali da quest'ultima occupati, aver accettato mandato dal sig. [TIZIO] (della Pasticceria [OMISSIS]) al fine di ottenere la stipula di un nuovo contratto di locazione con la [ALFA] pretendendo per tale attività l'importo di euro 15.000.”

In Milano dal 13.12.2012.

A fronte della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare l'Avv. [RICORRENTE] trasmetteva in data 23.09.2013, al COA deduzioni scritte argomentando che:

1. L'incarico ricevuto dal [TIZIO] non consisteva nel cercare di ottenere la stipula di un nuovo contratto di locazione con la [ALFA], tanto più che tale società era cliente storica del suo Studio;
2. Evidenziava di aver sempre predisposto i contratti nell'interesse della [ALFA], interessi che risultavano tutelati anche nel contratto di locazione del 18.12.2012 intervenuto tra la locatrice [ALFA] e la Pasticceria [OMISSIS];
3. Di aver reso edotto il [TIZIO] che un nuovo contratto, in sostituzione di quello disdetto, in vista della scadenza 2014, poteva essere preso in considerazione solo se i titolari del diritto di opzione alla stipula di un contratto sugli stessi locali, avessero rinunciato a tale diritto;
4. Ribadiva di aver ricevuto specifico incarico dal [TIZIO] per cercare di convincere i titolari del diritto di opzione a rinunciare al diritto;
5. Che l'incarico professionale in favore del [TIZIO] si era svolto in un arco temporale di solo 4 giorni, dal 13 dicembre data di conferimento dell'incarico al 17 dicembre data in cui era stata sottoscritta tra [ALFA] e [BETA] la scrittura di risoluzione del contratto di opzione;
6. Che l'esposto era motivato dall'intento dell'esponente di non pagare il dovuto, per cui già dal 14.3.2013 aveva depositato davanti al Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento della fattura n. 6/2012.

Il COA disattese le giustificazioni dell'Avv. [RICORRENTE], con delibera del 21.11.2013, disponeva il rinvio a giudizio del professionista.

L'Avv. [RICORRENTE] depositava nuova memoria difensiva, contestando la fondatezza dell'addebito, riproponendo a grandi linee l'impostazione difensiva già esposta con la memoria del 23.09.2013, aggiungendo che il Tribunale di Milano, nell'accogliere il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ritenuto valido e corretto l'accordo intervenuto inter partes.

Nel corso del procedimento l'Avv. [RICORRENTE] dismetteva ulteriore corposa memoria, con la quale ampliava i contenuti delle memorie già in atti.

Nel corso del giudizio venivano sentiti a testi oltre al [TIZIO], anche il procuratore generale della [ALFA], tale da oltre 20 anni, nonché l'amministratore della soc. [BETA].

Il [TIZIO], confermava quanto sostenuto nell'esposto precisando, altresì, che l'Avvocato [RICORRENTE] gli aveva riferito che esisteva una scrittura privata sottoscritta tra la società [ALFA] s.a. e la società [BETA] s.r.l. avente ad oggetto il diritto di prelazione sui locali in cui aveva sede la pasticceria [OMISSIS] e per questo il contratto originario tra la società [ALFA] s.a. ed il sig. [TIZIO] non poteva essere rinnovato alle medesime condizioni.

Il sig. [CAIO], legale rappresentante della società [ALFA] s.a., precisava:

- che la disdetta del 06.06.2012 fu inviata alla Pasticceria [OMISSIS] all'esito dell'accordo sottoscritto il 14.01.2010 tra la società [ALFA] s.a. e la società [BETA] al fine di consentire a questa ultima società, mediante l'acquisito di un diritto di opzione, di ottenere un nuovo contratto di locazione;
- che la società [BETA] non aveva versato alcun importo al momento della sottoscrizione dell'accordo con la società [ALFA] s.a., seppur l'importo fosse stato contabilizzato;
- che la società [ALFA] s.a. aveva conferito mandato all'Avvocato [RICORRENTE] per risolvere la questione relativa al rinnovo del contratto di locazione con la Pasticceria [OMISSIS] e comunque locare l'immobile a condizioni più vantaggiose per la proprietà;
- che la società aveva conferito incarico all'Avvocato [RICORRENTE] in quanto in data 17.12.2012 la società Sabbia Rossa aveva rinunciato al diritto di opzione.

Il sig. [OMISSIS] confermava quanto dichiarato dal sig. [CAIO].

All'esito della escussione dei testi il Consiglio decideva, irrogando al [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.

Argomenta il COA nella decisione che dall'istruttoria era emerso che l'Avv. [RICORRENTE] ero lo storico legale della [ALFA]; che lo stesso era al corrente della esistenza della opzione della [BETA]; Che in data 13 dicembre era diventato legale della Pasticceria in forza dell'incarico di pari data; Che ottenuta, in data 17 dicembre, la rinuncia

ad diritto di opzione da parte della [BETA] il giorno successivo, predisponeva nell'interesse della [ALFA] il nuovo contratto di locazione.

In maniera abbastanza criptica il COA evidenzia che il contratto di locazione era vantaggioso per la [ALFA], contro la pasticceria.

Da tanto il COA ha tratto il convincimento che l'Avv. [RICORRENTE] abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri deontologici, non avendo osservato il principio dell'astensione in presenza di conflitto di interessi.

Avverso al decisione ha proposto ricorso l'Avv. [RICORRENTE], nel quale evidenzia:

1. L'inesistenza di motivazione nella decisione, sia per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità in capo al professionista, che per quanto riguarda la quantificazione della sanzione;
2. La mancanza di correlazione tra incolpazione e decisione, nel senso che mentre l'accusa era volta a stigmatizzare l'accettazione, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], del mandato conferito dal [TIZIO], finalizzato ad ottenere la stipula di un nuovo contratto, in costanza di mandato conferito dalla [ALFA], volto invece ad ottenere la liberazione del locale detenuto dal [TIZIO], la decisione ha basato il giudizio di colpevolezza sul fatto che il [RICORRENTE] aveva ricevuto mandato in data 13 dicembre 2012 da parte della Pasticceria, controparte della [ALFA], per trattare con il titolare del diritto di opzione;
3. L'eccessività della sanzione, per la cui comminatoria non si era tenuto conto della vita professionale anteatta dell'incolpato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] può essere accolto nei limiti di quanto si dirà in appresso.

Deve innanzi tutto essere sgomberato il campo dalla eccezione con la quale il ricorrente solleva la nullità della decisione per carenza di motivazione, sia a riguardo dei contenuti della decisione del COA di Milano, che con riferimento alla determinazione della sanzione.

In effetti nella decisione impugnata il COA di Milano è stato eccessivamente stringato nell'argomentare il motivo in forza del quale ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] a fronte dell'addebito contestato, così come ha praticamente omesso di motivare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto di determinare la sanzione interdittiva, nei termini indicati.

Appare tuttavia essere *jus receptum* che la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA, in quanto ad ogni carenza motivazionale può supplire il CNF quale giudice del gravame. Ed infatti il CNF è nello stesso tempo Giudice di legittimità, ma anche Giudice di merito, per cui a fronte di una

motivazione incompleta o addirittura assente può procedere a dare completezza alle ragioni in forza delle quali è stata assunta una determinata decisione (al riguardo: *Cass. Civ. SS.UU. Sent. 24708 del 4.12.2015 e, tra le tante conformi, CNF Sentenza n. 218 del 20.12.2017 CNF, nonché Sentenza n. 42 del 13 marzo 2015*).

Ugualmente infondata appare essere l'eccezione in forza della quale si solleva la questione di nullità della decisione del COA per mancata corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare.

Orbene non può essere riposto in dubbio che la difformità tra quanto contestato e quanto pronunciato si verifica nelle ipotesi di c.d. decisioni a sorpresa, allorchè la violazione deontologica finisce per essere riconosciuta per un fatto diverso da quello contestato.

Nella fattispecie la contestazione a carico dell'Avv. [RICORRENTE] era quella di avere in costanza di mandato conferito dalla [ALFA] s.a (fatto questo non contestato, ma addirittura enfatizzato dello stesso Avv. [RICORRENTE], sia nella corrispondenza intercorsa con il [TIZIO], che negli scritti difensivi), accettato dallo stesso [TIZIO], controparte della [ALFA] s.a. un mandato finalizzato ad ottenere la stipula di un nuovo contratto di locazione tra lo stesso [TIZIO] e la controparte di questi, la [ALFA].

La terzietà in questo caso dell'avvocato sarebbe venuta meno, o non sarebbe mai sorta, in quanto l'Avv. [RICORRENTE] ha evidenziato negli scritti difensivi di aver predisposto il contratto tra i due clienti apponendo clausole vantaggiose per la cliente storica [ALFA] (*vedasi al riguardo "deduzioni a discarico" a firma dell'Avv. [RICORRENTE] del 20.09.2013 , pag. 3 di dette, dove il professionista enfatizza l'apposizione di numerose clausole contrattuali favorevoli alla cliente storica*) e correlativamente pregiudizievoli per la Pasticceria [OMISSIS], dalla quale appena tre giorni prima della stipula del nuovo contratto di locazione aveva ricevuto mandato, comunque finalizzato a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Pur nella sua stringatezza la decisione del COA di Milano, appare essere stato coerente con il postulato accusatorio, per cui l'eccezione di mancata corrispondenza tra addebito e pronuncia disciplinare deve essere disattesa.

Quanto al merito della vicenda va rilevato che affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 ncd (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

Nella fattispecie è avvenuto che l'Avv. [RICORRENTE], storico legale della [ALFA] s.a, come dallo stesso evidenziato e documentato, società in conflitto di interessi con la Pasticceria [OMISSIS], nei confronti della quale aveva chiesto il rilascio dell'immobile

avanzando anche contestazioni sulla fondatezza del diritto alla corresponsione della indennità per la perdita di avviamento commerciale è diventato, ad un certo punto, il legale di quest'ultima.

Orbene, se è pur vero che nella lettera di incarico professionale conferito dal [TIZIO] all'Avv. [RICORRENTE] in data 13 dicembre 2012 l'incarico consisteva nel cercare di raggiungere un accordo bonario con soggetti terzi, finalizzato ad ottenere da costoro la rinuncia al diritto di opzione sui locali, per la stipula di un nuovo contratto tra il [TIZIO] e la [ALFA], è altrettanto vero che l'Avv. [RICORRENTE], appena il 18 dicembre 2018, dopo solo 5 giorni dal mandato conferitogli dal [TIZIO] ed appena il giorno successivo all'espletamento del mandato ricevuto, dismetteva i panni di legale di costui e predisponendo il contratto di locazione tra la [ALFA] e il [TIZIO], con un contenuto dichiaratamente sbilanciato in favore del cliente storico e correlativamente penalizzante per il cliente "acquisito e dismesso".

Sta di fatto che la norma dell'art. 24 ncd (già art. 37 codice previgente), mira ad evitare situazioni che possono far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi perché si verifichi l'illecito è sufficiente che anche potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. La norma infatti tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato e quindi anche la sola apparenza del conflitto può incidere sulla credibilità del professionista, addirittura al di là della consapevolezza dei clienti e del consenso che costoro potrebbero aver prestato all'espletamento della prestazione professionale da parte dell'Avvocato (*Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri-, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186; cfr. CNF – Pres. Mascherin rel Merli sentenza n. 394 del 31.12.2016*).

Non va poi sottaciuto che ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato, di talché sotto il profilo soggettivo è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si pone in essere, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.

Ne deriva che la condotta posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE] è stata lesiva del dovere di astensione avendo certamente ingenerato quantomeno dubbi sulla assenza di terzietà, dati i consolidati rapporti professionali che esso aveva con quella che in effetti era ed è stata la controparte del [TIZIO].

Quanto alla sanzione da applicare, questo CNF ritiene di discostarsi dalla determinazione assunta dal COA di Milano. In effetti, se da un canto è fuor di dubbio che la condotta

dell'Avv. [RICORRENTE], abbia dato adito ad atteggiamenti il cui disvalore è stato già evidenziato, dall'altro non può sottacersi che la vita professionale anteatta del [RICORRENTE] appare scevra da situazioni riprovevoli (vedasi al riguardo specchio riepilogativo dei carichi dell'Avv. [RICORRENTE]), per cui questo CNF ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due.

P.Q.M.

visti gli artt. 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione in mesi due di sospensione dall'esercizio della professione forense. Rigetta per il resto il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi degli interessati, riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 settembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria